

Bologna, 28 maggio 2021

Prot. n. 51162/2021/Area 1 bis

Ai Comuni della Provincia di Bologna

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/006637/12982.D(1) del 12 maggio 2021, recante: << Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e connessa proroga della validità degli atti. Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021. Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi>>. Indicazioni operative.

1. Proroga della validità degli atti amministrativi ad effetto ampliativo.

Con la circolare in oggetto dettagliata, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, ha inteso rassegnare aggiornate indicazioni circa le ricadute applicative sui tempi dell'azione amministrativa, stante l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che il differimento dello stato di emergenza, ogni qual volta esso sia disposto, produce automaticamente la proroga di validità per i successivi 90 giorni dei provvedimenti amministrativi in scadenza.

Le misure adottate di recente dal Governo, correlate allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono destinate nuovamente a modificare il regime giuridico valevo1e per le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In data 21 aprile 2021, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga al 31 luglio p.v. del predetto stato di emergenza.

Ne consegue, in applicazione della menzionata disposizione, che i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - fissata ora al prossimo 31 luglio - andranno a scadere il **29 ottobre p.v.**

La disciplina trova applicazione anche per gli atti ad effetto ampliativo, comunque



denominati, che - scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 - non siano stati ancora rinnovati.

In altre parole, è ben possibile che, stante la pregressa proroga di validità disposta fino al 29 luglio 2021 dal citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sussistano ancora provvedimenti non rinnovati, per i quali, quindi, esplica la sua efficacia la proroga di validità conseguente al differimento dello stato d'emergenza deliberato ora dal Consiglio dei Ministri.

Dalla data del 29 ottobre p.v., dunque, i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.

2. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento.

La proroga di validità dei documenti di riconoscimento è, invece, affidata al decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, che, con l'art. 2, ha novellato l'articolo 104 del D.L. n. 18 del 2020, concernente i documenti di riconoscimento.

In particolare, esso ha disposto la proroga di validità fino al 30 settembre 2021 dei documenti di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020.

3. Proroga dello stato di emergenza epidemiologica e somministrazione di alimenti e bevande nei circoli del Terzo settore.

Per effetto dell'intervento normativo, la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore - adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale- non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati, laddove ricorrano determinate condizioni.

In primis, la norma richiede, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, che si tratti di associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, disciplinati dal relativo Codice di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Non essendo ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) -come, peraltro, specificato anche dal Gabinetto del Ministro nel menzionato atto d'indirizzo-occorrerà fare riferimento all'art. 101, comma 3, del cennato D.Lgs. n. 117/2017, in ragione del quale sono da considerare enti del Terzo settore le organizzazioni iscritte ad uno dei registri attualmente previsti dalle specifiche normative.

La norma in commento è pertanto, da ritenersi applicabile ai seguenti enti che hanno la forma giuridica di associazione:

o le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre



2000, n. 383;

- o le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Balzano di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe di cui all'art. 10 del decreto legislative 4 dicembre 1997, n. 460.

In ogni caso, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà proseguire, allo stato attuale fino al 3 1 luglio p.v., sia se condotta direttamente sia se affidata in gestione a soggetti terzi, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di aggregazione o assembramento, anche occasionale.

Si invitano codeste Amministrazioni a voler adottare ogni opportuna misura attuativa del disposto normativo, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Si resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

p. il Prefetto Il Dirigente l'Area 1 BIS (Tangredi)

ac pref_bo/1_b_pa/ist_vig/circolare_proroga_termini_2021